



# COMPENDI LEX IURIS

L. DELLA RAGIONE  
P. DELL'ANNO

# COMPENDI LEX IURIS



Quest'opera è rivolta a coloro che si trovano ad affrontare lo studio del Diritto processuale penale in vista di prove scritte e orali relative a concorsi pubblici ed esami di abilitazione professionale ed universitaria.

In particolare, il Curatore e gli Autori hanno cercato di agevolare l'apprendimento degli snodi del processo penale, delle categorie generali e dei diversi istituti, di cui si è inteso offrire un quadro d'insieme funzionale alle esigenze di chi si trova nella condizione di dover preparare rapidamente una prova di concorso o di esame in tale materia, concentrando l'attenzione sulle nozioni e sulle questioni più significative dal punto di vista teorico-sistematico, ma al contempo dando spazio alle questioni pratiche di maggiore attualità giuridica.

Il percorso di apprendimento, inoltre, è facilitato da *domande di approfondimento* e *focus giurisprudenziali*, che hanno lo scopo di collaudare la capacità di consentire l'assimilazione degli istituti e dell'evoluzione del processo penale, con particolare riferimento alla dimensione del 'diritto vivente'.

## Pierpaolo Dell'Anno

Professore ordinario di Diritto Processuale Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata, e Avvocato Cassazionista. È autore di numerose pubblicazioni, tra cui i lavori monografici: Il procedimento per i reati ministeriali, Ufficialità per la prova e neutralità della giurisdizione, Vizio di motivazione e controllo della Cassazione penale. È inoltre autore di numerosi contributi pubblicati sulle principali riviste di settore, tra le quali "Diritto penale e processo", "Archivio penale", e "Giurisprudenza Italiana".

## Luca Della Ragione

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e Dottore di ricerca in diritto penale alla Federico II di Napoli. Curatore di opere collettanee e autore di numerosi articoli scientifici, oltre che di volumi in diritto penale e diritto processuale penale per concorsi pubblici. Relatore a convegni di rilievo nazionale e ad eventi formativi in materie giuridiche.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Pierpaolo Dell'Anno Luca Della Ragione

# DIRITTO PROCESSUALE PENALE

 Domande d'esame più ricorrenti

 Svolgimento delle risposte

 Focus giurisprudenziali

Aggiornato alla Riforma Cartabia

(D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e L. 29 dicembre 2022, n. 197)



€ 28,00

ISBN 979-12-80563-34-7



9 791280 563347

LEX IURIS®  
EDITORE

LEX IURIS®  
EDITORE

LEX IURIS®  
EDITORE

LEX IURIS®  

---

EDITORE



# COMPENDI LEX IURIS



Pierpaolo Dell'Anno    Luca Della Ragione

# DIRITTO PROCESSUALE PENALE



Domande d'esame più ricorrenti



Svolgimento delle risposte



Focus giurisprudenziali

Aggiornato alla Riforma Cartabia

(D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e L. 29 dicembre 2022, n. 197)



LEX IURIS®  
EDITORE

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail <autorizzazioni@clearedi.org> e sito web <www.clearedi.org>.

Print on Web S.r.l. - Via Napoli, 85 - 03036 Isola del Liri (Fr)

I volumi di Lex Iuris sono stampati con carta Book fine, prodotta a basso impatto ambientale e utilizzando il 100% di fibre fresche provenienti da foreste svedesi gestite in modo sostenibile.

**LEX IURIS**<sup>®</sup>  
E D I T O R E

ISBN volume 979-12-80563-34-7  
2023 © Lex Iuris S.r.l.  
40125 Bologna – Santo Stefano, 38 – Tel. 051-9914001  
www.lexiuris.it • info@lexiuris.it

## Indice

Autori .....	17
Introduzione .....	19

### Capitolo I IL PROCESSO PENALE di *Pierpaolo Dell'Anno*

1. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio .....	21
2. Struttura del processo penale prevalentemente accusatoria .....	22
3. Il giusto processo .....	23
4. Processo penale e CEDU .....	32
5. Processo penale e diritto UE .....	35
6. La successione delle norme processuali nel tempo .....	37
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	39
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	41

### Capitolo II I SOGGETTI

<b>SEZIONE I – IL GIUDICE, LA GIURISDIZIONE E LA COMPETENZA</b> (di <i>Luca Della Ragione</i> ) .....	43
1. I soggetti e le parti processuali .....	43
2. Giudice e giurisdizione penale .....	44
3. Il giudice nella Costituzione .....	45
4. La cognizione del giudice penale e le questioni pregiudiziali .....	46
5. La capacità del giudice .....	48
6. Le incompatibilità .....	49
7. I giudici ordinari e i giudici speciali. Il difetto di giurisdizione .....	55
8. La competenza .....	57
9. I conflitti di giurisdizione e di competenza .....	66
10. L'inosservanza dei criteri di attribuzione al tribunale in composizione collegiale e monocratica .....	68
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	70
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	72
<b>SEZIONE II – IL PUBBLICO MINISTERO</b> (di <i>Nicodemo Lionetti</i> ) .....	74
1. Il pubblico ministero e la sua precisa collocazione nell'organizzazione dello Stato .....	74
2. L'organizzazione degli uffici del pubblico ministero .....	77
3. Le direzioni distrettuali antimafia e la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo .....	78
4. La ripartizione delle funzioni di pubblico ministero tra i diversi uffici di procura .....	79

5. I rapporti all'interno del medesimo ufficio di pubblico ministero e i rapporti tra diversi uffici di pubblico ministero .....	81
6. Le funzioni del pubblico ministero .....	85
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	88
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	89
<b>SEZIONE III – LA POLIZIA GIUDIZIARIA</b> (di <i>Pierluigi Zarra</i> ) .....	91
1. La polizia giudiziaria: nozione e funzioni .....	91
2. La dipendenza funzionale della P.G. dall'autorità giudiziaria .....	93
3. Ufficiali e agenti di P.G. ....	94
4. Tipo di attività posta in essere dalla P.G. ....	95
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	97
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	99
<b>SEZIONE IV – L'IMPUTATO</b> (di <i>Maria Trombetta</i> ) .....	101
1. Distinzione tra indagato ed imputato .....	101
2. Assunzione e perdita della qualità di imputato .....	102
3. L'individuazione e l'identificazione .....	103
4. Le conseguenze dell'incapacità processuale dell'imputato .....	104
5. L'interrogatorio dell'indagato. I corollari del diritto di difesa .....	106
6. Differenza tra indagato e persona informata dei fatti. La disciplina dell'art. 63 c.p.p. ....	108
7. Imputato persona giuridica .....	109
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	111
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	112
<b>SEZIONE V – IL DIFENSORE</b> (di <i>Patrizia Giusti e Myriam Incoronata Robbe</i> ) .....	114
1. Cenni storici .....	114
2. Caratteri generali del mandato difensivo .....	115
3. Il diritto di difesa .....	116
4. Il difensore nel procedimento e nel processo .....	118
5. Difesa tecnica: mandato di fiducia, d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato .....	119
6. I principali doveri deontologici dell'Avvocato .....	122
7. Il diritto di astensione dalle udienze .....	124
8. Conclusioni .....	125
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	126
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	127
<b>SEZIONE VI – ALTRI SOGGETTI</b> (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i> ) .....	128
1. La persona offesa dal reato .....	128
2. Gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato .....	129
3. La parte civile .....	130
4. Il responsabile civile e il soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria .....	133
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	136
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	137

### Capitolo III GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

<b>SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI. ATTI E POTERI DEL GIUDICE E DELLE PARTI</b> (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i> ) .....	139
1. Inquadramento generale .....	139
2. La lingua degli atti e la traduzione .....	140
3. Le disposizioni generali: i requisiti dell'atto .....	142
4. La surrogazione, la ricostituzione e la rinnovazione .....	143
5. Gli atti delle parti .....	144
6. Le forme dei provvedimenti del giudice .....	145
7. Il procedimento in camera di consiglio .....	147
8. L'immediata declaratoria di cause di non punibilità .....	149
9. Accesso a programmi di giustizia riparativa .....	151
10. La correzione dell'errore materiale .....	154
11. I poteri coercitivi del giudice .....	155
12. Partecipazione a distanza .....	157
13. Il regime di pubblicazione degli atti .....	158
14. La circolazione di atti e di informazioni .....	161
15. La documentazione degli atti .....	162
16. La digitalizzazione del processo penale. Le innovazioni della riforma Cartabia .....	165
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	175
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	177
<b>SEZIONE II – LE NOTIFICAZIONI</b> (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i> ) .....	180
1. Generalità .....	180
2. Gli organi e le forme delle notificazioni .....	181
3. Le forme semplificate e gli equipollenti .....	183
4. Le notificazioni all'imputato .....	185
5. Le notificazioni successive alla prima .....	188
6. Le notificazioni all'imputato irreperibile, latitante o evaso .....	190
7. Le notificazioni alle altre parti .....	192
8. La documentazione e le nullità .....	194
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	196
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	197
<b>SEZIONE III – PATOLOGIA DEGLI ATTI E TERMINI PROCESSUALI</b> (di <i>Elena Delle Site</i> ) .....	198
1. Premessa .....	198
2. L'inammissibilità .....	201
3. La decadenza .....	202
4. Nullità .....	207
5. Inutilizzabilità .....	214
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	217



## Capitolo IV LE PROVE

<b>SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI</b> (di <i>Gaia Tessitore</i> ) .....	219
1. La nozione di prova e le sue diverse accezioni: premesse costituzionali .....	219
2. La prova scientifica .....	222
3. Le fasi del procedimento probatorio. Il diritto alla prova .....	225
4. L'inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di divieti .....	229
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	231
<b>SEZIONE II – MEZZI DI PROVA</b> (di <i>Costanza Corridori</i> ) .....	232
1. La testimonianza .....	232
2. Esame delle parti .....	247
3. Confronto .....	249
4. Ricognizioni .....	250
5. Esperimenti giudiziali .....	251
6. Perizia .....	251
7. La consulenza tecnica di parte .....	253
8. Documenti .....	254
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	258
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	260
<b>SEZIONE III – MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA</b> (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i> ) .....	261
1. I mezzi di prova ed i mezzi di ricerca della prova .....	261
2. Le ispezioni .....	261
3. Le perquisizioni .....	263
4. Il sequestro probatorio .....	265
5. Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni .....	267
6. Le videoriprese .....	297
7. I tabulati telefonici .....	298
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	300
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	303

## Capitolo V LE MISURE CAUTELARI

<b>SEZIONE I – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI</b> (di <i>Luca Forte</i> ) .....	305
1. Principi costituzionali e sovranazionali, caratteri generali e classificazioni .....	305
2. Condizioni di applicabilità .....	322
3. Esigenze cautelari .....	324
4. Criteri di scelta delle misure .....	326
5. Il procedimento cautelare .....	329
6. Le impugnazioni delle misure cautelari personali .....	339
7. La riparazione per l'ingiusta detenzione .....	342
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	345
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	346

<b>SEZIONE II – MISURE CAUTELARI REALI</b> (di <i>Luca Forte</i> ) .....	347
1. Caratteri generali .....	347
2. Sequestro conservativo. Presupposti ed effetti .....	347
3. Sequestro preventivo. Presupposti ed effetti .....	353
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	359
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	360

## Capitolo VI LE INDAGINI PRELIMINARI

<b>SEZIONE I – NOZIONI GENERALI</b> (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i> ) .....	361
1. Caratteri generali e finalità delle indagini preliminari .....	361
2. La direzione delle indagini preliminari: il pubblico ministero .....	361
3. Il giudice per le indagini preliminari .....	362
4. L'obbligo del segreto ed il divieto di pubblicazione degli atti .....	363
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	365
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	366

<b>SEZIONE II – NOTIZIA DI REATO E CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ</b> (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i> ) .....	367
1. La notizia di reato .....	367
2. La denuncia .....	358
3. Il registro delle notizie di reato .....	370
4. Le condizioni di procedibilità .....	378
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	387
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	389

<b>SEZIONE III – ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA</b> (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i> ) .....	391
1. L'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria .....	391
2. L'obbligo di informare il pubblico ministero .....	392
3. L'assicurazione delle fonti di prova .....	393
4. L'identificazione dell'indagato e delle altre persone .....	393
5. Le perquisizioni su iniziativa della polizia giudiziaria .....	399
6. L'acquisizione di plichi o di corrispondenza .....	401
7. I rilievi e gli accertamenti urgenti. Il sequestro probatorio .....	402
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	404
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	406

<b>SEZIONE IV – ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO</b> (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i> ) .....	408
1. L'attività del pubblico ministero .....	408
2. Il consulente tecnico del pubblico ministero e l'accertamento tecnico non ripetibile .....	408
3. L'individuazione di persone e di cose .....	410
4. L'assunzione di informazioni .....	410
5. L'interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso .....	411
6. Il compimento di atti garantiti e la partecipazione del difensore .....	412
7. L'informazione di garanzia e sul diritto di difesa .....	413

8. Gli atti compiuti personalmente o su delega .....	414
9. Le indagini collegate ed i rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero .....	415
10. L'attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo .....	415
11. L'avocazione delle indagini .....	416
12. La documentazione degli atti di indagine .....	417
13. L'invito a presentarsi e l'interrogatorio dell'indagato .....	419
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	420
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	422
<b>SEZIONE V – ARRESTO E FERMO (di <i>Pierluigi Zarra</i>) .....</b>	<b>425</b>
1. Le misure precautelari. La fonte costituzionale .....	425
2. L'arresto .....	427
3. Il fermo di indiziato di delitto .....	432
4. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare .....	433
5. Il procedimento nei casi di arresto e fermo .....	433
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	438
<b>SEZIONE VI – LE INDAGINI DIFENSIVE (di <i>Elena Delle Site</i>) .....</b>	<b>441</b>
1. Premessa .....	441
2. Atti tipici: colloquio, dichiarazioni ed informazioni orali da documentare .....	443
3. Altri atti .....	446
4. L'esito dell'attività investigativa .....	447
5. Utilizzazione delle investigazioni difensive .....	448
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	450
<b>SEZIONE VII – INCIDENTE PROBATORIO (di <i>Elena Delle Site</i>) .....</b>	<b>451</b>
1. Funzione dell'istituto .....	451
2. I casi di incidente probatorio .....	451
3. Il procedimento, La richiesta .....	453
4. L'utilizzabilità delle prove assunte con l'incidente probatorio .....	460
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	462
<b>SEZIONE VIII – CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI (di <i>Rita Castellani</i>) ..</b>	<b>464</b>
1. La durata delle indagini .....	464
2. Archiviazione .....	472
3. Esercizio dell'azione penale .....	482
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	492
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	494

**Capitolo VII**  
**UDIENZA PRELIMINARE**  
di *Giuseppe Murone*

1. Considerazioni generali .....	497
2. La fase introduttiva dell'udienza preliminare .....	499
3. La costituzione delle parti .....	501
4. Lo svolgimento ordinario dell'udienza .....	507
5. L'integrazione delle indagini .....	509

6. La modifica dell'imputazione .....	511
7. Gli esiti dell'udienza preliminare .....	513
8. Le impugnazioni e la revoca .....	521
9. La formazione dei fascicoli .....	524
10. Gli epiloghi anticipati del processo .....	525
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	527
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	531

**Capitolo VIII**  
**I PROCEDIMENTI SPECIALI**  
*di Angelo Zampaglione*

1. I procedimenti speciali nel nostro sistema processuale .....	533
2. Il giudizio abbreviato: fisionomia ed evoluzione normativa .....	536
3. L'applicazione della pena su richiesta delle parti .....	547
4. Il giudizio direttissimo: considerazioni introduttive .....	557
5. Il giudizio immediato .....	563
6. Il procedimento per decreto .....	573
7. La sospensione del procedimento con messa alla prova: natura del rito .....	579
8. L'oblazione .....	588
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	590
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	592

**Capitolo IX**  
**LA GIUSTIZIA RIPARATIVA**  
*di Pierpaolo Dell'Anno*

1. Indispensabili premesse di sistema .....	595
2. La nozione di giustizia riparativa .....	596
3. Definizioni relative ai soggetti principali: peculiarità .....	596
4. Principi generali della giustizia riparativa .....	597
5. Obiettivi della giustizia riparativa .....	599
6. Programmi di giustizia riparativa .....	599
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	601

**Capitolo X**  
**IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO**

<b>SEZIONE I – ASPETTI GENERALI E ATTI PRELIMINARI (di Gaia Tessitore) .....</b>	<b>603</b>
1. Il dibattimento: principi generali .....	603
2. La fase degli atti preliminari al dibattimento .....	612
3. Il compimento di atti urgenti e le indagini integrative .....	613
4. La citazione di testimoni, periti e consulenti .....	614
5. Il proscioglimento anticipato .....	615
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	617
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	618

<b>SEZIONE II – DIBATTIMENTO</b> (di <i>Vincenzo Bessem Hediji</i> ) .....	619
1. Gli atti introduttivi. La costituzione delle parti .....	619
2. Le questioni preliminari .....	622
3. L'istruzione dibattimentale .....	622
4. Le nuove contestazioni .....	625
5. La correlazione fra accusa e sentenza .....	631
6. L'assunzione delle prove. L'esame incrociato .....	631
7. La discussione finale .....	645
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	646
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	648
<b>SEZIONE III – LA SENTENZA</b> (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i> ) .....	650
1. La deliberazione del giudice .....	650
2. La struttura della sentenza .....	653
3. Atti successivi alla deliberazione .....	664
4. I vizi della sentenza .....	665
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	667
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	668

**Capitolo XI**  
**IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE**  
**IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**  
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Le riforme legislative .....	669
2. La clausola di rinvio .....	669
3. Il procedimento senza udienza preliminare: la citazione diretta a giudizio .....	670
4. Il rito ordinario (con udienza preliminare) .....	677
5. I procedimenti speciali .....	677
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	681
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	682

**Capitolo XII**  
**PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE**  
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Peculiarità del processo innanzi al giudice di pace .....	685
2. La competenza .....	686
3. Le indagini preliminari .....	687
4. L'esercizio dell'azione penale .....	690
5. La fase del giudizio .....	694
6. Definizioni alternative del procedimento .....	696
7. Le impugnazioni .....	698
8. L'esecuzione della sentenza .....	699
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	700
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	702

**Capitolo XIII**  
**PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE**  
**PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE**  
di *Maria Chiara Fusco*

1. La <i>ratio</i> del procedimento minorile .....	705
2. Gli organi del procedimento .....	706
3. Misure precautelari e cautelari .....	706
4. Udienza preliminare e dibattimento .....	709
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	712
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	713

**Capitolo XIV**  
**LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI**  
di *Donato Polidoro*

1. Considerazioni preliminari .....	715
2. La natura giuridica della responsabilità degli enti .....	716
3. I presupposti normativi per l'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001 .....	717
4. Il sistema sanzionatorio .....	721
5. Il procedimento .....	724
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	728
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	732

**Capitolo XV**  
**LE IMPUGNAZIONI**

<b>SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI</b> (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i> ) .....	735
1. Classificazioni e principio di tassatività .....	735
2. Le condizioni dell'impugnazione .....	738
3. I soggetti legittimati ad impugnare .....	739
4. Conversione dell'impugnazione .....	744
5. Gli effetti della proposizione dell'impugnazione .....	744
6. Forma e termini dell'impugnazione .....	746
7. Rinuncia, inammissibilità e condanna alle spese .....	752
8. Impugnazioni e prescrizione .....	753
9. Confisca allargata e prescrizione .....	754
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	757
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	759
<b>SEZIONE II – APPELLO</b> (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i> ) .....	761
1. Definizione .....	761
2. Appello principale e appello incidentale .....	762
3. Appello contro le sentenze di condanna .....	763
4. Appello contro le sentenze di proscioglimento .....	763

5. La cognizione del giudice nei vari casi di appello ed il divieto di <i>reformatio in peius</i> .....	766
6. Lo svolgimento del giudizio di appello .....	772
7. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale .....	776
8. L'assenza dell'imputato in appello .....	781
9. Il concordato in appello .....	782
10. Condanna in primo grado ed estinzione per prescrizione in appello l'interpretazione della Corte costituzionale .....	788
11. La riforma Cartabia. La decisione sugli effetti civili nel caso di pronuncia di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione .....	789
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	791
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	793

<b>SEZIONE III – IL RICORSO PER CASSAZIONE</b> (di <i>Edoardo Campisi</i> ) .....	795
1. Nozione e funzioni della Corte di Cassazione .....	795
2. Caratteri generali del ricorso per cassazione .....	796
3. I motivi di ricorso .....	798
4. Il difensore .....	803
5. Il procedimento. Gli atti preliminari al giudizio .....	803
6. Le sentenze della Corte di Cassazione .....	808
7. Il giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione .....	813
8. Le questioni cautelari ed il giudizio di cassazione .....	815
9. Il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio .....	815
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	817
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	819

<b>SEZIONE IV – LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA C.D. RIFORMA CARTABIA (LEGGE N. 134 DEL 2021)</b> (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i> ) .....	822
1. L'improcedibilità dell'azione penale: profili generali .....	822
2. Il concorso tra causa di improcedibilità ai sensi dell'art. 344- <i>bis</i> c.p.p. e causa di proscioglimento .....	824
3. L'improcedibilità nei giudizi di rinvio .....	824
4. Le proroghe al termine di durata dei giudizi di impugnazione .....	825
5. La sospensione dei termini di durata dei giudizi di impugnazione .....	826
6. Il regime transitorio di applicabilità dell'art. 344- <i>bis</i> c.p.p. .....	827
7. La prosecuzione dell'azione civile a seguito dell'improcedibilità del giudizio penale .....	829

<b>SEZIONE V – I RICORSI STRAORDINARI IN CASSAZIONE</b> (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i> ) .....	831
1. Il ricorso per errore materiale o di fatto .....	831
2. Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 628- <i>bis</i> , intr. con d.lgs. n. 150 del 2022) .....	832
3. La revisione: presupposti e casi .....	834
4. La riparazione dell'errore giudiziario .....	836
5. Il nuovo art. 629- <i>bis</i> c.p.p. e la rescissione del giudicato .....	837
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	840
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	841

**Capitolo XVI**  
**IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE**  
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Il giudicato ed il <i>ne bis in idem</i> .....	843
2. L'efficacia del giudicato penale.....	845
3. Gli organi della fase esecutiva.....	847
4. L'esecuzione delle pene detentive.....	848
5. Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo.....	849
6. L'esecuzione delle pene pecuniarie.....	850
7. L'esecuzione delle pene sostitutive.....	851
8. L'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.....	851
9. Il giudice dell'esecuzione.....	852
10. Procedimento di esecuzione (c.d. incidente di esecuzione).....	853
11. La magistratura ed il procedimento di sorveglianza. Gli artt. 4- <i>bis</i> e 41- <i>bis</i> ord. pen.....	865
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	872
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	873

**Capitolo XVII**  
**I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ STRANIERE**  
di *Tommaso Palamone*

1. I rapporti con le autorità straniere.....	875
2. Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra Stati membri dell'Unione Europea.....	876
3. L'estradizione.....	878
4. Il mandato d'arresto europeo.....	881
5. Le rogatorie.....	884
6. Effetti delle sentenze penali straniere.....	888
7. Esecuzione delle sentenze penali italiane all'estero.....	889
8. Il trasferimento dei procedimenti penali.....	890
9. L'Ordine europeo di indagine penale (OEI).....	890
10. Il mutuo riconoscimento dei provvedimenti nazionali di congelamento e confisca nell'ambito dell'Unione Europea.....	892
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	897
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	898

**Capitolo XVIII**  
**IL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE**  
di *Giuseppe Murone*

1. Lineamenti del sistema delle misure di prevenzione.....	901
2. Destinatari, attualità della pericolosità sociale e principio di autonomia.....	902
3. Misure di prevenzione personali.....	904
4. Misure di prevenzione patrimoniali.....	905
5. Principio di autonomia e giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione.....	907
6. Procedimento di prevenzione personale.....	908



7. Particolarità del procedimento di prevenzione patrimoniale.....	914
8. Il sistema delle impugnazioni.....	916
9. Il giudicato.....	918
10. Revisione, ricorso straordinario per errore materiale o di fatto e revocazione della confisca .	919
11. Modifica e revoca delle misure di prevenzione.....	920
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	921
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	924

## IL PROCESSO PENALE

di *Pierpaolo Dell'Anno*

### SOMMARIO

1. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio. 2. Struttura del processo penale prevalentemente accusatorio. 3. Il giusto processo. 4. Processo penale e CEDU. 5. Processo penale e diritto UE. 6. La successione delle norme processuali nel tempo. FOCUS GIURISPRUDENZIALE. – DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.

### 1. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio

Il diritto processuale penale è il complesso di norme che disciplina le attività dirette ad attuare il diritto penale nel caso concreto.

Non a caso, il diritto penale sostanziale si distingue dagli altri rami dell'ordinamento per la sua necessaria giustiziabilità.

Si parla, a tal proposito, di **strumentalità** del processo penale rispetto al diritto penale sostanziale: il mezzo processuale è strumento necessario ed indefettibile per l'applicazione della legge penale.

Il diritto penale individua i tipi di fatto che costituiscono il reato e le sanzioni da applicare all'autore dello stesso; il diritto processuale penale regola le modalità attraverso le quali accertare la **tipicità** e gli elementi costitutivi della responsabilità penale per il fatto commesso, identificarne l'autore, individuare le sanzioni ed applicarle.

Al legislatore è affidata la scelta del sistema processuale, cioè la scelta dei soggetti tenuti ad accertare la responsabilità penale, degli strumenti attraverso i quali compiere tale accertamento, delle attività e dei comportamenti da tenere.

#### Le classificazioni

Nelle numerose classificazioni che gli studiosi operano dei sistemi processuali penali, quella che è stata più utilizzata nel tempo è quella che distingue i sistemi in inquisitori o accusatori.

Non può dirsi, però, che le distinzioni siano così nette: l'elaborazione teorica, infatti, si è nel tempo contaminata tanto da far ritenere che – anche grazie all'opera del diritto europeo e comunitario – l'antinomia tra accusatorio e inquisitorio sia destinata a dissolversi.

Nonostante ciò, è possibile individuare caratteristiche generalissime che sono utili a comprendere la matrice storico-politica di un sistema processuale rispetto ad un altro.

*Sistema inquisitorio*

Si caratterizza perché l'indagine è iniziata *ex officio* ed è condotta in segreto dal giudice senza che l'accusato ne sia messo a conoscenza e senza che la sua difesa possa intervenire, se non in limitate e occasionali ipotesi.

La segretezza è rafforzata dalla scrittura in quanto gli atti processuali restano segreti sia per coloro che sono estranei al processo sia per lo stesso accusato: anzi, influiscono sulla decisione pregiudicandone l'esito. Il giudice, in questo schema, è contemporaneamente accusatore e organo chiamato a decidere in merito all'accusa ed è vincolato alla ricerca della verità (art. 299 c.p.p. 1930); la valutazione delle prove avviene sulla base di precetti legali. È consentito l'utilizzo della carcerazione preventiva in quanto l'incolpato è considerato colpevole sin dal momento dell'inizio del procedimento a suo carico.

*Sistema accusatorio*

Questo sistema si connota, invece, per la distinzione netta delle funzioni di accusatore (demandata, di regola, al pubblico ministero) e di giudice, soggetto terzo perché distante dalla prova, imparziale perché distante dalle parti.

La scrittura è superata dal principio di oralità nel senso che le prove si formano nel contraddittorio tra le parti davanti al giudice chiamato a pronunciarsi sul merito dell'accusa. È previsto, lungo tutto l'arco di svolgimento del procedimento, ovvero già dalla fase investigativa, l'intervento della difesa anche al fine di consentire all'organo dell'accusa di arricchire, in senso favorevole all'accusato, l'impianto investigativo per evitare inutili prosecuzioni del procedimento (art. 358 c.p.p.).

Le udienze sono, di regola, pubbliche così da consentire ai cittadini il controllo sull'amministrazione della giustizia.

Vige la regola della presunzione d'innocenza così che la limitazione della libertà personale, prima dell'accertamento della responsabilità, è considerata *extrema ratio* ed è considerata legittima sulla base di presupposti e condizioni specificamente indicati dalla legge e per termini predeterminati.

## 2. Struttura del processo penale prevalentemente accusatorio

Il nostro Legislatore, nel 1988, pur ispirandosi ai principi del sistema accusatorio, ha optato per una sua versione parzialmente

### La finalità investigativa

temperata da alcuni istituti eccentrici rispetto all'idea astratta del modello, dunque per un modello misto.

Ed invero, si è prevista una distinzione tra procedimento e processo: il primo corrisponde alla fase delle indagini preliminari, condotte dal pubblico ministero e finalizzate – unicamente – a raccogliere elementi utili al fine delle «determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale» (art. 326 c.p.p.).

Il secondo, invece, consiste nella fase del giudizio, ovvero del dibattimento, unica fase deputata alla formazione della prova nel rispetto del principio del contraddittorio.

Vi è dunque una cesura netta tra le due fasi, nel senso che, salvo ipotesi eccezionali, l'attività svolta dal pubblico ministero in fase di indagine non può avere alcuna valenza probatoria in dibattimento.

Quanto, poi, al soggetto coinvolto nel processo è solo dopo l'esercizio dell'azione penale che l'indagato assume la qualifica di imputato. Vale la pena, però, osservare che l'art. 61 c.p.p. estende all'indagato i diritti e le facoltà spettanti all'imputato.

### Il principio dispositivo

Novità di assoluto rilievo del modello processuale introdotto nel nostro ordinamento con il modello del 1988 è costituita dal principio dispositivo ovvero dal principio secondo cui la prova è nella disponibilità delle parti (art. 190, comma 1, c.p.p.); tuttavia la legge stabilisce i casi in cui il giudice può disporre d'ufficio l'assunzione di alcune prove o sollecitare alle parti determinate attività (art. 190, comma 2, c.p.p.).

## 3. Il giusto processo

### La riscrittura dell'art. 111 Cost. e i principi cristallizzati nella Costituzione

Nel 1999, con la legge costituzionale del 23 novembre n. 2, si è provveduto ad introdurre nella nostra Carta costituzionale il principio del contraddittorio tra le parti – messo in discussione da alcuni interventi della Corte costituzionale prima e del Legislatore, poi – riscrivendo il testo dell'art. 111 della Costituzione.

Nel nostro ordinamento la rilevanza costituzionale di tali principi era già stata affermata dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale, che avevano ricostruito i contorni essenziali del “giusto processo”, cui attribuire il rango di principio costituzionale in quanto tale in grado di incidere sulla legittimità della struttura di ogni tipo di processo giurisdizionale: dalla Costituzione, si sosteneva, era ricavabile tutta una serie di garanzie processuali, facenti perno sull'art. 24 Cost., caratteristiche del *due process of law*, “il giusto e leale processo”.

La definizione più esaustiva della nozione di “giusto processo”

da parte del Giudice delle leggi risale così al 1996, allorché esso viene definito come concetto «in cui si compendiano i principi che la Costituzione detta in ordine tanto ai caratteri della giurisdizione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, quanto ai diritti di azione e difesa in giudizio» (cfr. Corte cost., n. 131 del 1996).

Cionondimeno, si è avvertita l'esigenza di fissare in Costituzione le garanzie del "giusto processo" onde preservarle da futuri tentativi di revisione legislativa o giurisprudenziale.

Nell'art. 111 Cost. vengono così inseriti due nuovi commi, che sanciscono i principi fondamentali che devono informare ogni tipo di processo sia esso penale, civile, amministrativo o tributario quali suoi caratteri indefettibili. Siffatti principi sono sintetizzati nell'espressione "giusto processo", formula, questa, che si riferisce ad un concetto ideale di Giustizia, preesistente rispetto alla legge e ricollegabile a quei diritti inviolabili dell'uomo coinvolto in un processo che lo Stato si impegna a riconoscere e tutelare in base all'art. 2 Cost. e il cui contenuto è ricavabile dalle convenzioni internazionali cui lo Stato ha aderito, in particolare la CEDU e il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966.

Il primo comma dell'art. 111 Cost. statuisce che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge», stabilendo una riserva di legge in materia giurisdizionale, ambito la cui regolamentazione viene sottratta all'intervento di organi giurisdizionali od amministrativi.

La riserva, oltre che assoluta, è rinforzata, in quanto l'attività del legislatore ordinario è vincolata, quanto al suo contenuto, al rispetto di quei caratteri minimi del "giusto processo" cristallizzati in Costituzione.

Il comma 2 dell'art. 111 Cost. è una summa dei principi vevoli per ogni tipo di processo: esso recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a un Giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Con tale disposizione si fissano, pertanto, i principi del contraddittorio, dell'imparzialità del Giudice, della parità delle armi e della ragionevole durata del processo.

Completano l'organizzazione strutturale di ogni processo i principi già contemplati all'art. 111 Cost. e oggi figuranti ai commi 6 e 7, ovvero l'obbligo di motivazione di ogni provvedimento giurisdizionale e la ricorribilità per Cassazione delle sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale per violazione di legge.

I commi 3, 4 e 5 dell'art. 111 Cost. enunciano invece principi riguardanti esclusivamente il processo penale.

Il comma 3 ricalca l'art. 6, comma 3, lett. d), CEDU e contiene

il catalogo dei diritti spettanti «nel processo penale» alla «persona accusata di un reato».

Occorre operare due precisazioni terminologiche: per «persona accusata di un reato» s'intende sia l'imputato, sia l'indagato; il termine «processo» è onnicomprensivo e riferibile anche alle indagini preliminari, fase, questa, che non rientrerebbe *stricto sensu* nel processo, ma nel più ampio procedimento penale: il termine va allora declinato diversamente a seconda del diritto che viene riconosciuto di volta in volta.

Ai sensi del comma 3, «la persona accusata di un reato» deve essere, «nel più breve tempo possibile», «informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico». Evidentemente, il riconoscimento di tale diritto e, soprattutto, il momento del relativo esercizio dipendono dal contemperamento di due interessi tra loro antagonisti: da un lato, l'interesse dell'indagato a conoscere il prima possibile l'esistenza di procedimenti penali a proprio carico in modo tale da poter preparare la propria difesa, dall'altro, l'esigenza del Pubblico Ministero di mantenere segrete le indagini, sì da poter assumere quegli atti che, per essere efficaci, debbono essere necessariamente compiuti «a sorpresa». Il bilanciamento tra il diritto di difesa e il principio di segretezza delle indagini si realizza così informando l'indagato «nel più breve tempo possibile» ovvero sia non appena ciò sia possibile senza compromettere l'efficienza delle indagini.

Doveroso è poi osservare che la persona sottoposta ad indagini deve essere notiziata «riservatamente», essendo obbligatoria l'adozione delle cautele atte ad evitare indebite divulgazioni di notizie al di fuori della cerchia dei diretti interessati con conseguente celebrazione di processi mediatici.

All'accusato è riconosciuto, inoltre, il diritto di disporre «del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa»: la legge deve approntare strumenti che consentano tanto all'imputato, quanto all'indagato, di predisporre la propria difesa in maniera adeguata.

Sono rivolti a tal fine istituiti quali le indagini difensive, il patrocinio per i non abbienti e i termini a difesa concedibili all'imputato che ne faccia richiesta.

Sempre il legislatore deve garantire alla persona accusata di un reato «la facoltà, davanti al Giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico».

Trattasi del riconoscimento costituzionale di quel *right to confrontation* prima sancito dalla CEDU e poi affermato dal Giudice delle leggi (Corte cost., n. 361 del 1998 e n. 440 del 2000). Invero, la formula impiegata nella nostra Carta costituzionale diverge da

quella adottata dalla Convenzione europea sotto due profili: onde aumentare le garanzie a favore dell'imputato, si puntualizza che il diritto a confrontarsi con l'accusatore deve trovare attuazione «**davanti al Giudice**»; inoltre, a rendere dichiarazioni a carico non sono solo testimoni, ma, più in generale, «persone», termine, questo, idoneo a ricomprendere anche l'imputato di reato connesso o collegato. Di rilievo anche l'utilizzo dell'espressione «far interrogare», senza specificazione del soggetto processuale deputato ad esaminare l'accusatore: sono così ricondotte al diritto in parola anche le ipotesi in cui l'esame è condotto dal Giudice sulla base delle domande formulate dalle parti.

Ai sensi dell'art. 111, comma 3, Cost., l'imputato ha altresì il diritto «di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore».

Si riconosce così a livello costituzionale il diritto alla prova in capo all'imputato, diritto, tuttavia, che non è assoluto, essendo esercitabile nei limiti in cui esso è riconosciuto alla Pubblica Accusa. Ciò vale tanto per l'assunzione della prova testimoniale, quanto per l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a discarico: difatti, i principi di ragionevolezza e di parità delle armi inducono a ritenere che **ogni** richiesta di prova avanzata dall'imputato debba essere sottoposta al vaglio di ammissibilità del Giudice.

Da ultimo, il comma 3 attribuisce all'accusato (indagato o imputato) la facoltà di farsi assistere da un interprete «se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo»; a differenza di quanto previsto nella CEDU, non è sancito il diritto di ottenere gratuitamente siffatta assistenza.

L'art. 111 Cost., ai commi 3 e 4, eleva a valore costituzionale il principio del contraddittorio “in senso forte”, riferito, cioè, al momento di formazione delle prove, con conseguente superamento del controverso principio di non dispersione della prova.

Al riguardo, il comma 4 afferma che «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova»; è accolta in tale sede la nozione di contraddittorio in senso oggettivo: trattasi del contraddittorio “per la prova”, che interviene cioè nella formazione della prova e che si impone quale unico metodo di conoscenza e, dunque, quale solo mezzo di ricostruzione e accertamento dei fatti invocabile per addivenire ad una decisione giusta. Ora, lo strumento privilegiato per la formazione della prova nel contraddittorio delle parti è quello della *cross-examination*, che, tramite la dialettica delle parti, è garanzia di attendibilità delle risultanze istruttorie. Secondo il Giudice delle leggi, «dal formale riconoscimento del contraddittorio come metodo di conoscenza dei

fatti oggetto del giudizio deriva quale corollario il divieto di attribuire valore di prova alle dichiarazioni raccolte unilateralmente dagli organi investigativi (ed evidentemente anche dal difensore)» (cfr. Corte cost., n. 32 del 2002). Difatti, è da ritenere che «l'art. 111 Cost. abbia espressamente attribuito risalto costituzionale al principio del contraddittorio, anche nella prospettiva dell'impermeabilità del processo, quanto alla formazione della prova, rispetto al materiale raccolto in assenza della dialettica tra le parti» (cfr. Corte cost., n. 36 del 2002). Invero, il contraddittorio, nella sua accezione oggettiva, non trova ingresso nel nostro ordinamento quale principio assoluto ed insensibile a qualsiasi limite: è lo stesso testo costituzionale, all'art. 111, comma 5, a consentire delle eccezioni al principio *de quo*, affidando alla legge ordinaria il compito di stabilire «i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita». Ebbene, tali deroghe si sono rese necessarie per salvare l'esistente assetto del processo penale dalla scure dell'illegittimità costituzionale.

Di tutti questi aspetti certo assume rilevanza l'elevazione a rango costituzionale del principio del contraddittorio nella formazione della prova; si rendono, per questa strada, illegittime quelle disposizioni che permettano, senza che vi sia il consenso dell'imputato, di affermarne la responsabilità sulla base di dichiarazioni rese da soggetti che abbiano reso impossibile l'attuazione del contraddittorio per la formazione della prova.

Da ciò è derivato che il contraddittorio sia diventata una connotazione della giurisdizione, il suo statuto epistemologico (Giosta).

### *I principi generali: contraddittorio, oralità-immediatezza, concentrazione*

I principi generali del processo sono desunti, per astrazione, da un insieme di norme del codice e, come tali, cambiano di significato alla luce dei valori di fondo storicamente determinati (Nobili).

Il nostro codice di procedura penale si caratterizza per quattro fondamentali principi:

#### *Contraddittorio*

Come già detto, il Legislatore del 1988 ha delineato il processo penale come incentrato sul dibattimento la cui caratteristica fondamentale è rappresentata dalla formazione in contraddittorio tra le parti della prova.

Dunque, il contraddittorio si realizza in due forme: da un lato,



consente a ciascuna parte, di confrontarsi con l'altra e di esporre le proprie ragioni (c.d. contraddittorio soggettivo); dall'altro, regola la modalità di formazione della prova, nel senso che, al momento dell'acquisizione della prova davanti al giudice, vi è la simultanea e contrapposta partecipazione delle parti ed è, dunque, servente alla giurisdizione ai fini della decisione che questa è chiamata ad assumere (c.d. contraddittorio oggettivo).

Il contraddittorio in senso "oggettivo" è sancito all'inizio del comma 4. Si tratta del contraddittorio «nella formazione della prova». È un'espressione lapidaria ma completa nella sua semplicità, che consacra il contraddittorio, questa volta inteso in senso forte, come metodo di conoscenza; la dottrina lo definisce con la locuzione "per la prova", poiché il contraddittorio opera nel momento in cui la prova si forma. Una prova che sia attendibile non si ottiene in segreto con pressioni unilaterali, bensì in modo dialettico; lo strumento al quale si fa implicito riferimento è l'esame incrociato.

Altri commi, viceversa, accolgono un concetto differente di contraddittorio, nella sua accezione "soggettiva". Due sono i suoi significati: il primo è il diritto dell'imputato di confrontarsi con l'accusatore, ovverosia di «interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico» (comma 3). Il secondo significato è quello enunciato nell'art. 111, comma 4, secondo periodo, a mente del quale «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore». In quest'ultimo caso, il diritto a confrontarsi trova la sua sanzione attraverso l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi ha eluso il contraddittorio.

### *Oralità-Immediatezza*

Già nei criteri direttivi della legge delega del 1987 (art. 2 n. 2) si è imposta l'adozione del metodo orale tra i vertici dei principi ispiratori del processo penale, al fine di superare nella massima estensione l'influenza della documentazione scritta (e, dunque, preconstituita fuori dal dibattimento) sulla decisione del giudice.

Dunque, l'oralità rappresenta il miglior metodo per giungere alla conoscenza necessaria per il giudice ai fini di decidere sulla responsabilità dell'imputato e, dunque, sulla fondatezza dell'imputazione. Strettamente connesso all'oralità deve leggersi il principio di immediatezza secondo il quale il giudice chiamato a decidere deve essere la stessa persona-fisica innanzi alla quale la prova si è formata; questo in quanto solo il contatto diretto del giudice con la prova può consentire allo stesso di cogliere tutti gli aspetti della

### I recenti arresti della giurisprudenza

testimonianza del teste (incertezze, paure, modalità di recupero del ricordo) e vagliarne concretamente il grado di attendibilità.

Di fatti, la scelta del Legislatore è stata quella di individuare la sanzione della nullità assoluta della sentenza alla cui deliberazione non abbiano concorso i giudici che hanno partecipato al dibattimento.

Sul punto, sono intervenute di recente la Corte costituzionale (cfr. sent. n. 132 del 2019) e le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 41736 del 2019), riscrivendo – non senza polemiche – la disciplina in tema di immutabilità del giudice.

La Corte costituzionale sembra essere incorsa in un “gigantesco” (Ferrua) *obiter dictum* quando, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità degli artt. 511, 525 comma 2 e 526, comma 1, c.p.p. – nella parte in cui garantiscono il diritto alla riassunzione della prova testimoniale quando intervenga nel dibattimento un mutamento della persona fisica del giudice – ha dichiarato inammissibile la questione con una sentenza che ha suscitato notevoli perplessità essendosi impegnata in una lunga digressione sul merito delle disposizioni sospette di illegittimità costituzionale, affermando di non potersi esimere «dal sottolineare le incongruità dell’attuale disciplina, così come interpretata dal diritto vivente».

Qualche tempo dopo, sono intervenute le Sezioni Unite stabilendo che: «seppur è vero che il principio d’immutabilità del giudice, previsto dall’art. 525, comma 2, prima parte, c.p.p., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l’ammissione della prova, in caso di suo mutamento, i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati»; che l’avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 c.p.p., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa; che il consenso delle parti alla lettura *ex art.* 511, comma 2, c.p.p. degli atti assunti dal collegio diversamente composto, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile.

In conclusione, si può schematicamente ridisegnare secondo le pronunce indicate la disciplina stabilendo nel modo che segue: in

caso di mutamento del giudice o di diversa composizione del collegio le parti potranno sollevare dinanzi al nuovo giudice le questioni preliminari già tempestivamente sollevate al precedente giudice e che, però, non v'è la necessità di rinnovare formalmente il dibattimento inteso quale sequela “dichiarazione di apertura, richieste di prova, ordinanza di ammissione, assunzione delle prove”, in quanto i provvedimenti già resi dal precedente giudice conservano efficacia qualora non revocati o modificati; ai fini del riascolto di un teste, la parte che ha interesse a risentirlo può chiederlo, sempre che lo abbia indicato nella sua precedente lista testimoniale o voglia indicarlo con una lista per il cui deposito chiede un breve termine, e sempre che abbia indicato le motivazioni che rendono opportuna la nuova escussione per evitare che si tratti di una sovrabbondante ripetizione di un'attività già svolta. Pertanto, se le parti non chiedono alcuna ripetizione della assunzione della prova già assunta in precedenza, o se questa è stata ritenuta superflua, o è divenuta impossibile, le dichiarazioni già presenti al fascicolo sono utilizzabili previa lettura *ex art.* 511 c.p.p.

Sono stata molte le critiche alla sentenza che, seppur nell'apprezzabile sforzo di razionalizzare il sistema, per certi aspetti, disfunzionale, ha di fatto svilito il principio in quanto l'immediatezza, nella sua connotazione partecipativa, svolge il ruolo di principio epistemologico fondamentale per la decisione. La pronuncia svislisce il collegamento tra immediatezza/partecipazione e valori costituzionali del giusto processo, laddove il contraddittorio per la formazione della prova viene trasformato in contraddittorio sulla prova.

#### La riforma Cartabia

Il recente d.lgs. n. 150 del 2022 ha attuato un bilanciamento tra la tutela del principio di immediatezza, che spingerebbe a ritenere sempre necessaria una completa rinnovazione di tutte le prove dichiarative già raccolte di fronte al collegio giudicante nella precedente composizione, e la tutela delle esigenze di economia processuale, che imporrebbero la conservazione dell'attività già svolta.

Così, per un verso, il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 510 stabilisce che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'art. 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti. Per un altro verso, l'art. 495, comma 4-*ter* – con la prima norma di diritto positivo che interviene a disciplinare tale eventualità – stabilisce che, se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha **diritto** di ottenere l'esame delle persone che hanno

già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, **salvo che** il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di **riproduzione audiovisiva**.

In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di **specifiche esigenze**.

Senza lasciarsi ingannare dall'apparente tenore della disposizione appena ricordata, che sembra riconoscere il diritto delle parti ad ottenere una nuova escussione del dichiarante dinanzi al nuovo giudice, occorre tenere presente l'effetto del combinato operare delle norme di recente conio: il diritto alla rinnovazione scatta soltanto se nel precedente dibattimento è mancata la documentazione integrale mediante riproduzione audiovisiva. Poiché l'art. 510, comma 2-*bis*, prevede **sempre** come necessaria la riproduzione audiovisiva della prova dichiarativa, salve le ipotesi di impossibilità "tecnica", il diritto alla rinnovazione finisce per non scattare mai o quanto meno per essere confinato ai casi in cui, per una mera disfunzione organizzativa, non si sia fatto luogo ad audio-registrazione.

### *Concentrazione*

Il rispetto del principio di concentrazione è essenziale ai fini della attuazione della "ragionevole durata del processo" eppure troppo spesso inattuato.

Invero, questo rappresenterebbe il corollario naturale del principio di immediatezza poiché tanto è possibile che il giudice valuti la prova a breve distanza dalla sua acquisizione in quanto il processo sia spedito.

La stessa legge-delega del 1987 prevede «l'adozione del metodo orale» e, di seguito, dispone «l'immediatezza e la concentrazione del dibattimento», mettendo in relazione i due concetti.

Il principio *de qua* impone (o dovrebbe imporre) che il dibattimento si svolga a ciclo continuato e ritmo sostenuto, senza pause prolungate, e sia subito seguito dalla fase della deliberazione della sentenza (Negri).

L'art. 477 c.p.p., a tal fine, dispone che «quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi».

L'idea di fondo della disposizione è quella di consentire al

giudice di trattenere nella memoria le impressioni che l'assunzione della prova ha prodotto, in questo modo non risulterebbero pregiudicate né l'oralità né l'immediatezza. Eppure, è noto, che spesso – ovvero nella maggioranza dei casi – il giudice (e le altre parti) sono costretti a ripiegare sui verbali che racchiudono le attività svolte in dibattimento.

#### 4. Processo penale e CEDU

Sul funzionamento del processo penale ha, di certo, avuto molta influenza la Convenzione europea dei diritti dell'uomo siglata il 4 novembre 1950 a Roma, ratificata dall'Italia con la legge n. 848 del 1955.

La prospettiva di tutela della Convenzione è quella dei diritti inviolabili, e definisce un sistema di garanzie procedurali penali che, attraverso l'opera di concretizzazione giurisprudenziale dei diritti ad opera della Corte Europea dei diritti dell'uomo, hanno una notevole influenza nel processo penale dei singoli ordinamenti nazionali. Infatti, ciascun giudice nazionale deve confrontarsi con almeno tre sistemi di salvaguardia dei diritti fondamentali, che interagiscono tra loro: quello costituzionale, quello della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e quello comunitario, ciascuno composto da un proprio *corpus* normativo di riferimento con relativo organo giurisdizionale superiore che assume un ruolo fondamentale, rispettivamente rappresentato dalla Corte costituzionale, dalla Corte EDU di Strasburgo e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con sede in Lussemburgo.

Con riferimento alla validità interna della normativa convenzione, è solo con le c.d. «sentenze gemelle» (cfr. n. 348 e 349 del 2007, poi ribadite con la sentenza n. 93 del 2010) che la Corte costituzionale ha chiarito il valore da riconoscere alle norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e alle sentenze della Corte di Strasburgo che la interpretano ed applicano. Si è stabilito, infatti, che a queste va riconosciuto il rango di «norme interposte» che, fornendo i contenuti al parametro costituzionale dell'art. 117 Cost., possono determinare, nell'ipotesi in cui non sia praticabile una «interpretazione orientata» della disposizione interna in maniera «conforme» alla Convenzione e alle sentenze della Corte di Strasburgo, l'illegittimità costituzionale di norme interne contrastanti senza legittimare il giudice ordinario alla diretta disapplicazione della norma interna contrastante tramite l'art. 11 Cost., riferibile invece al solo diritto comunitario direttamente efficace.

Il giudice italiano deve dunque interpretare la norma nazionale in modo conforme alla CEDU (così come interpretata dalla Corte europea) nel limite del “testo” della legge interna. Se, nonostante tale attività ermeneutica, la norma nazionale contrasta con la CEDU, il giudice italiano non può disapplicarla, bensì deve investire della questione la nostra Corte costituzionale, che ha un duplice compito (Corte cost., n. 348 e 349 del 2007). Da un lato, la Consulta deve valutare la compatibilità della legge nazionale con la CEDU (norma interposta) come interpretata dalla Corte europea. Con l’effetto che la legge nazionale, che sia in contrasto con la norma CEDU, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima con riferimento all’art. 117, comma 1 della Carta fondamentale, purché ovviamente la norma CEDU sia compatibile con quest’ultima. Da un altro lato, la Consulta deve valutare se le norme CEDU, interpretate dalla Corte europea, siano compatibili con i valori espressi dalla Costituzione italiana, nel senso che il bilanciamento tra principi è operato dalla Corte costituzionale. Con la conseguenza che, ove la norma CEDU risulti in contrasto con nostra Carta fondamentale, la Corte costituzionale provvede «ad espungerla dall’ordinamento giuridico italiano» considerando la norma pattizia non idonea «a integrare il parametro» di legittimità ai sensi dell’art. 117, comma 1 Cost. (Corte cost., n. 80 del 2011).

I margini interpretativi del giudice italiano di fronte ai principi espressi dalle sentenze CEDU. Fino ad oggi la Corte non aveva approfondito quale approccio dovessero adottare i giudici interni nell’interpretazione dei principi affermati dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Ebbene, con la sentenza n. 49 del 2015 la Consulta ha affermato che anche le sentenze della Corte EDU debbono essere assoggettate alla interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme, se i tali decisioni «non si è in grado di cogliere con immediatezza l’effettivo principio di diritto che il giudice di Strasburgo ha inteso affermare per risolvere il caso concreto» (Corte cost., n. 236 del 2011).

Solo quando si trovi in presenza di un “diritto consolidato” o di una “sentenza pilota” il giudice italiano sarà vincolato a recepire la norma individuata a Strasburgo, adeguando ad essa il suo criterio di giudizio per superare eventuali contrasti rispetto ad una legge interna, anzitutto per mezzo di «ogni strumento ermeneutico a sua disposizione»; oppure, se ciò non fosse possibile, ricorrendo all’incidente di legittimità costituzionale.

**L’obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea.** L’art. 46 della CEDU impegna gli Stati parte della Convenzione a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell’uomo emesse nei loro confronti (par. 1); a tal fine, «la sentenza

definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei ministri che ne controlla l'esecuzione» (art. 46, par. 2). I contenuti dell'obbligo di adeguamento sono tratteggiati dall'art. 41 della CEDU, a mente del quale, se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dello Stato non consente di rimuovere del tutto le conseguenze di tale violazione, «la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa».

**La riapertura del processo come “restituzione in pristino”.** In particolare, la finalità delle misure individuali che lo Stato convenuto è tenuto a porre in essere è stata individuata dalla Corte europea nella “restituzione in pristino” (*restitutio in integrum*) in favore dell'interessato. In altre parole, tali misure devono porre «il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una inosservanza [...] della Convenzione».

Con particolare riguardo alle violazioni della Convenzione commesse dalle autorità statali nel corso di un processo penale, la Corte europea ritiene che il rimedio più idoneo ad assicurare la restituzione in pristino consiste nella riapertura del processo in condizioni che consentano il recupero delle garanzie in precedenza negate. Ciò accade in particolar modo (ma non solo) nei casi in cui si accerti la violazione delle regole relative al “giusto processo” stabilite dall'art. 6 della Convenzione (sentenza 11 dicembre 2007, Cat Berro contro Italia, punto 46).

**La sentenza costituzionale n. 113 del 2011.** Per far fronte all'inadeguatezza della situazione rispetto agli obblighi derivanti dalla Convenzione, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi in relazione alla disciplina della revisione (art. 630) nella parte in cui non prevede una ipotesi specificamente finalizzata a consentire l'adeguamento del nostro Stato alle pronunce della Corte europea. Il Giudice delle leggi ha ritenuto che in Italia mancava un rimedio generale che consentisse la restituzione in pristino nel caso di violazione delle garanzie di diritto sostanziale e processuale riconosciute dalla Convenzione (art. 6 CEDU). Ad avviso della Consulta, l'assenza di un siffatto strumento nel nostro sistema processuale è apparsa in contrasto con la Costituzione, integrata dalle norme della Convenzione europea così come interpretata dalla Corte di Strasburgo. Per questi motivi, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 630 nella parte in cui non contemplava un caso di revisione ulteriore rispetto a quelli già previsti, volto specificamente a consentire la riapertura del processo quando la stessa risultasse necessaria per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte cost., n. 113 del 2011).

*La riforma Cartabia.* Il decreto legislativo n. 150 del 2022, in attuazione dell'art. 1, comma 13, lett. o), legge-delega n. 134 del 2021, ha introdotto nel c.p.p. il nuovo art. 628-*bis* rubricato «Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali».

## 5. Processo penale e diritto UE

In un quadro sempre più contaminato e aperto a letture “convenzionali” delle disposizioni interne, un ruolo fondamentale di ulteriore propulsore è rappresentato dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre del 2009. L'incidenza nell'ambito del processo penale del Trattato è dirompente.

Il Trattato di Lisbona, infatti, definisce le linee portanti della politica criminale europea, esprimendo, forse per la prima volta, un diritto comunitario su temi di fondamentale importanza per gli Stati membri.

Alla base del Trattato si è sviluppata la consapevolezza che la criminalità transfrontaliera non possa essere arginata con iniziative condotte a livello solo statale e che la costruzione per assicurare la libertà, sicurezza e giustizia è necessario ricorrere, anche in materia penale, al metodo comunitario.

Sinteticamente, possono delinearci come linee di intervento del Trattato:

- 1) Il riconoscimento, da parte dell'Unione europea, dei diritti, le libertà e tutti i principi sanciti dalla «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo» riconoscendole lo stesso «valore giuridico dei Trattati». Con ciò si stabilisce la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti;
- 2) Si stabilisce che l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali anzi che «i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali»;
- 3) Sono introdotte, poi, articolate previsioni affinché si attuino forme di cooperazione giudiziaria effettiva tra gli Stati dell'Unione europea. La norma cardine in quest'ambito è l'art. 82 TFUE, che unitamente al successivo art. 83 TFUE costituisce



il perno normativo del Capo 4, Titolo V, intitolato “Cooperazione giudiziaria in materia penale”. L’art. 82 TFUE, al paragrafo n. 1, pone il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie a fondamento della cooperazione giudiziaria penale, e prevede che quest’ultima «include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all’articolo 83» (e cioè nei settori in cui è possibile «stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria», rispettivamente nel diritto penale processuale e in quello sostanziale). Lo stesso § 1 attribuisce al Parlamento europeo e al Consiglio il compito di adottare, con la procedura legislativa ordinaria, le misure intese a: a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l’Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria; b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri; c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari; d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all’azione penale e all’esecuzione delle decisioni. Ancora l’art. 82 del TFUE, al paragrafo n. 2, individua la possibilità di adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, direttive volte a stabilire “norme minime” riguardanti l’ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri, i diritti della persona nella procedura penale, i diritti delle vittime della criminalità, ed altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio dell’Unione Europea mediante una decisione deliberata all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. La disposizione precisa che il suddetto intervento normativo di armonizzazione, finalizzato a «facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale», deve tenere conto «delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri», e «non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone».

Nell’impianto tracciato dal Trattato di Lisbona il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie costituisce l’architettura per lo sviluppo dei rapporti di cooperazione giudiziaria tra i Paesi dell’Unione. Come si è anticipato, nella misura necessaria ad agevolare tale riconoscimento, l’art. 82 TFUE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio possano stabilire, nel rispetto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, norme minime riguardanti

l'ammissibilità reciproca delle prove; i diritti della persona nella procedura penale; i diritti delle vittime e altri elementi specifici della procedura penale.

Il Trattato di Lisbona persegue l'ambizioso obiettivo di attuare la libera circolazione delle prove penali, abbandonando i tradizionali strumenti di collaborazione e semplificando le lunghe e complesse procedure che hanno fino ad oggi condizionato le modalità di funzionamento dell'assistenza giudiziaria penale.

## 6. La successione delle norme processuali nel tempo

Il legislatore in più occasioni è intervenuto con nuove leggi apportando modifiche alle norme del codice di procedura penale. In tutte queste situazioni si pone il problema inerente alla disciplina da applicare ai procedimenti pendenti nel momento in cui si verifica la successione tra norme.

Il principio di certezza del diritto richiede che gli operatori (giudici, avvocati e pubblici ministeri) conoscano quale è la norma che debbono osservare nella situazione concreta.

In estrema sintesi, va rilevato che, in caso di successione nel tempo di norme processuali penali, possono darsi due situazioni differenti.

Può accadere che la nuova legge rechi una disciplina apposita.

Ma può altresì accadere che la nuova legge taccia in proposito, e allora occorrerà fare riferimento ai principi generali.

Nell'ipotesi che la legge predisponga una apposita disciplina per i rapporti giuridici pendenti al momento della sua entrata in vigore, è possibile prospettare una ulteriore distinzione (Tonini-Conti).

La nuova legge può dettare norme intertemporali o norme transitorie.

Le norme intertemporali hanno una natura strumentale. Esse non regolano direttamente la materia interessata dalle norme che si sono succedute, bensì indicano il criterio in base al quale si individua la disciplina per il caso concreto. Detto altrimenti, si tratta di norme che disciplinano l'applicazione di altre norme. Una norma intertemporale si limita ad individuare, nell'ambito dei rapporti pendenti, quali tra di essi saranno regolati dalla nuova disciplina e quali, invece, resteranno sotto il regime della disciplina previgente.

Le disposizioni transitorie sono « norme materiali di diretta applicazione » che regolano le situazioni giuridiche coinvolte nella successione di leggi e recano una disciplina speciale per il caso concreto, di solito intermedia tra quella contenuta nella nuova

legge e quella dettata dalla normativa abrogata. Così, se una disposizione stabilisce che ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge si applichi una disciplina intermedia tra quella abrogata e quella nuova, si tratta di una norma transitoria.

**Il principio *tempus regit actum*.** Più delicata è la diversa situazione nella quale la nuova legge non rechi alcuna previsione circa i rapporti giuridici pendenti al momento della sua entrata in vigore. Ebbene, in tali ipotesi non è dato riscontrare una lacuna del diritto, poiché vale il principio di irretroattività sancito dall'art. 11 disp. prel. c.c., che viene considerato uno dei principi generali, validi in tutte le branche dell'ordinamento giuridico.

Ai sensi dell'art. 11 disp. prel. c.c. «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo». Si tratta di una disposizione di tipo intertemporale, alla luce della partizione sopra prospettata. Essa può essere letta sotto due profili simmetrici: da un lato, sancisce l'efficacia immediata della nuova disciplina; da un altro lato, ne prevede la irretroattività.

La norma appena esposta, riportata alla materia processuale, è condensata nel brocardo latino *tempus regit actum*.

Tuttavia, si tratta di una formula eccessivamente sintetica, che è stata da sempre oggetto di accese discussioni circa la corretta definizione dei concetti di *tempus* e di *actus*.

Per la dottrina maggioritaria (Tonini-Conti), con *actus* può correttamente intendersi ciascun atto o fatto processuale, nonché i relativi effetti. Per *tempus*, conseguentemente, dovrà intendersi il momento nel quale l'atto si è perfezionato.

Pertanto, adottando come parametro il momento di entrata in vigore della nuova disciplina, si arriverà alla conclusione che gli atti, i cui effetti si siano ormai esauriti, saranno regolati dalla disciplina previgente; gli atti ancora da compiere saranno regolati dalla nuova disciplina; gli atti complessi, non ancora perfezionati, ricadranno sotto la nuova disciplina.

Altra dottrina sostiene che in caso di modifica della legge processuale dovrebbe, di volta in volta, verificarsi rispetto all'effettività dei diritti di difesa dell'indagato/imputato, con la conseguenza che se la situazione giuridica soggettiva protetta sottesa all'atto che la *lex posterior* potrebbe ferire è maggiormente garantita rispetto a quanto non lo fosse vigente la *lex previa*, si dovrebbe applicare la normativa più favorevole.

## FOCUS GIURISPRUDENZIALE

**Cass., Sez. Un., Sent. (ud. 30/5/2019) (dep. 10/10/2019), n. 41736.**

«L'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 c.p.p. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa».

---

**Cass., Sez. II, Sent. (ud. 18/4/2019) (dep. 7/6/2019), n. 25222.**

«In tema di immediatezza della deliberazione, la previsione secondo cui la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento non comporta che il giudice, entrato in camera di consiglio, debba necessariamente uscirne con la sentenza, potendo la sua deliberazione essere sospesa in caso di assoluta impossibilità, ai sensi dell'art. 525, comma 3, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con la quale il giudice, per un malore insorto dopo essersi ritirato in camera di consiglio, aveva sospeso la deliberazione della sentenza e rinviato a una nuova udienza, aggiungendo che non era affetta da nullità la successiva rinnovazione della discussione, disposta, senza opposizione delle parti, per assicurare l'immediatezza della decisione)».

---

**Cass., Sez. V, Sent. (ud. 11/12/2018) (dep. 26/3/2019), n. 13176.**

«Ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli "elementi concreti" per ritenere sussistente l'intimidazione del medesimo, affinché non deponga o deponga il falso, possono essere desunti anche da circostanze emerse prima e fuori dal dibattimento e sono ravvisabili anche quando l'intimidazione sia stata rivolta dall'imputato o da terzi a persone vicine al teste e sia ragionevole ritenere che egli ne sia stato reso partecipe nell'immediatezza. (Fattispecie in cui le minacce erano state rivolte, nella fase delle indagini, dai familiari dell'imputato al legale ed al fratello del teste)».

---

**Cass., Sez. VI, Ord. (ud. 14/1/2022) (dep. 19/4/2022), n. 15143.**

«In tema di mandato di arresto europeo, in caso di rifiuto della consegna del destinatario del MAE, va sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 TFUE, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, la risoluzione delle seguenti questioni pregiudiziali: a) se l'art. 1, parr. 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI debbano essere interpretati nel senso che non consentono all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare o comunque di differire la consegna della madre con figli minorenni conviventi; b) se, in caso di positiva risposta a tale prima questione, l'art. 1, parr. 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI siano compatibili con gli artt. 7 e 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di art. 8 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono la consegna della madre recidendo i legami con i figli minori conviventi senza considerare il "best interest of the child"».

---

## DOMANDE DI APPROFONDIMENTO

**Cosa si intende per contraddittorio in senso oggettivo e in senso soggettivo?**

Il contraddittorio si realizza in due forme: da un lato, consente a ciascuna parte, di confrontarsi con l'altra e di esporre le proprie ragioni (c.d. contraddittorio soggettivo); dall'altro, regola la modalità di formazione della prova, nel senso che, al momento dell'acquisizione della prova davanti al giudice, vi è la simultanea e contrapposta compartecipazione delle parti ed è, dunque, servente alla giurisdizione ai fini della decisione che questa è chiamata ad assumere (c.d. contraddittorio oggettivo).



